



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Che significa matrimonio putativo?

Autore: Emanuele Carbonara | 01/07/2017



*Il codice civile prevede espressamente il matrimonio putativo: che significato ha questa espressione? Quali sono gli effetti sulle nozze?*

Se il giudice ha annullato il matrimonio, la sentenza emessa ha effetto retroattivo. Significa che il matrimonio decade completamente: come se non fosse mai stato

celebrato. In caso di **matrimonio putativo**, invece, la sentenza di nullità non retroagisce e il l'unione rimane valida per il periodo che precede la statuizione giudiziale. Ma **che significa matrimonio putativo?** Questa situazione ricorre quando i coniugi (entrambi o solo uno) si sono sposati perché non conoscevano una causa di nullità del matrimonio (pensavano quindi che le nozze fossero valide) oppure perché il loro consenso è stato estorto con violenza. Scopriamo nel dettaglio quali sono gli effetti che la legge ricollega al **matrimonio putativo**.

## Cos'è il matrimonio putativo?

Il **matrimonio putativo** è disciplinato espressamente dal codice civile **[1]**. Con questo istituto giuridico, la legge vuole proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede (o perché costretto da cause esterne) e soprattutto i **figli** nati prima della sentenza di annullamento. In caso di matrimonio putativo quindi, la sentenza che dichiara nulle le nozze non ha efficacia retroattiva: il matrimonio resta valido (sia per i coniugi che per i figli) fino al giorno della pronuncia giudiziale e gli effetti dell'annullamento si producono solo a partire da quest'ultima. Ciò avviene, in particolare:

- quando entrambi i **coniugi** hanno contratto matrimonio **in buona fede**, cioè non conoscendo una causa di nullità effettivamente presente (ad esempio non sapevano di essere parenti stretti e non potersi sposare);
- quando il loro consenso è stato estorto con violenza (non solo fisica, ma anche morale: si pensi alle minacce di un terzo) o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (si pensi a chi si è sposato per sfuggire a persecuzioni politiche o di altro genere).

In queste due circostanze, il giudice può ordinare ad uno dei coniugi di corrispondere somme periodiche di denaro all'altro, qualora quest'ultimo non abbia adeguati redditi propri e non si sia nuovamente sposato. L'importo deve essere proporzionato alle risorse dell'obbligato e va versato per un periodo massimo di tre anni.

Può poi capitare che uno dei coniugi sia in **mala fede**. Ad esempio, quando non ha detto all'altro di essere già sposato o di essere suo parente. In questo caso il matrimonio rimane valido (sempre fino al giorno della sentenza) per il solo coniuge in buona fede e per i **figli** (che quindi saranno figli legittimi del soggetto in buona fede).

Terzo caso: tutti e due i coniugi erano in mala fede al momento del fatidico sì. In tale circostanza il matrimonio resta valido solo per figli nati o concepiti durante le nozze, a meno che l'annullamento non sia stato causato da incesto.

## Che diritti ha il coniuge in buona fede?

Se il matrimonio è stato annullato e solo uno dei coniugi era in buona fede al momento delle nozze, quello in mala fede è obbligato a corrispondergli un'**indennità** in denaro. Il versamento avviene in automatico: non occorre dimostrare di aver subito un danno patrimoniale dovuto all'annullamento del matrimonio. Secondo la legge, inoltre, il valore dell'indennizzo «deve comprendere una somma corrispondente al mantenimento di tre anni». Ancora, il **coniuge in buona fede** ha diritto agli alimenti, a meno che non ci siano altri soggetti obbligati.

Come visto, può anche capitare che la causa dell'annullamento delle nozze sia da addebitare ad un terzo (colui che ad esempio ha minacciato i nubendi costringendoli a sposarsi). In questo caso, sarà quest'ultimo a dover corrispondere l'**indennità** al coniuge in buona fede. Non basta, perché se il terzo ha cooperato con uno dei nubendi nel determinare la nullità del matrimonio, i due saranno obbligati in solido a pagare il suddetto indennizzo. Significa che l'avente diritto (coniuge in buona fede) potrà pretendere il pagamento integrale da entrambi, in via alternativa.